



E.I.

DELIBERAZIONE
Per il
CONSIGLIO COMUNALE

Città di Modica

Data 28.04.2021

Sessione ORDINARIA in presenza

Atto N.34

OGGETTO: Richiesta anticipazione punti all'o.d.g. Sospensione dei lavori ore 19.40 e ripresa seduta alle ore 19.45. Anticipazione punto 4 all'od.g. **"TARI 2021. Applicazione della deroga prevista dall'art.30, comma 5, del Decreto-Legge 22 Marzo 2021, n.41"**

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, nella solita Sala delle adunanze, oggi Mercoledì 28.04.2021 alle ore 19,19.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo	X	
Floridia Rita	X		Scapellato Daniele	X	
Civello Giorgio		X	Covato Giammarco	X	
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sammito Margherita	X	
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo	X	
Covato Giovanni Piero		X	Cavallino Vincenzo	X	
Ingarao Lucia	X		Castello Ivana	X	
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni	X	
Giannone Lorenzo		X	Agosta Filippo		X
Ruffino Ippolito		X	Medica Marcello	X	
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano	X	
Alecci Giovanni	X		Morana Enrico	X	

Presenti: 19 consiglieri Assenti : 5 consiglieri

Assiste la seduta il Segretario Generale dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I^a convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

Il consigliere Di Rosa Antonino chiede la parola al Presidente Minioto per una mozione d'ordine, con la quale si avanza richiesta di modifica dell'ordine dei lavori con l'anticipazione, per la trattazione in aula, dei punti 4,5,7,8,9,10 all'o.d.g. odierno.

Il presidente Minioto, constatata che la richiesta è accolta verbalmente dai consiglieri presenti, determina di rimodulare l'ordine dell'o.d.g. anticipando la trattazione dei punti n 4,5,7,8,9,10 .

La consigliera Ingarao chiede al Presidente una breve pausa che viene accordata. Sono le ore 19.40

Alle ore 19.45 la seduta riprende. Il Segretario, chiama l'appello nominale che fa registrare 14 consiglieri presenti (conss. Minioto, Floridaia, Caruso, Di Rosa A. Ingarao, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.) e 10 consiglieri assenti (conss. Civello, Covato Giovanni Piero, Giannone, Carpentieri, Cavallino, Castello, Spadaro Giovanni, Agosta, Medica, Morana), dichiarando la seduta validamente costituita.

Si passa dunque alla trattazione della proposta deliberativa avente ad oggetto. **TARI 2021. Applicazione della deroga prevista dall'art.30, comma 5, del Decreto-Legge 22 Marzo 2021, n.41"**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che *"Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"*;

- l'art. 1, commi da 639 a 703, della legge n. 147/2013 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che con decorrenza dall'anno 2020 ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- il comma 683 del citato art. 1 stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

- Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 *"Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020."*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17 dicembre 2019;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, recante *"Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020"*;

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."*, ove all'articolo 107 *"Differimento di termini amministrativo-contabili"*, comma 2, dispone che *"2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020."*;

- la Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi."*, che ha modificato, tra gli altri, il richiamato comma 2 dell'art. 107 nel senso che *"le parole: «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge»;"*;

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*, che all'art. 106 ha introdotto il comma 3-bis che ha ulteriormente modificato il già citato comma 2 dell'art. 107 che risulta così esteso: *“2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.”*;

- il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.”*, ove all'articolo 53 *“Sostegno agli enti in deficit strutturale”*, comma 7, dispone che *“7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 ottobre 2020.”*;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione Consiliare n. 34 del 27 marzo 2019 con la quale è stato approvato il *“Piano finanziario degli interventi”*, delle categorie tariffarie e delle tariffe per l'applicazione della TARI per il 2019;

Richiamata la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. n. 4033, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura fissata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 1° settembre 2020 avente ad oggetto: *“Applicazione della deroga prevista dall'art. 107, comma 5 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe adottate per l'anno 2019.”*;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 *“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”*;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 *“Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.”*;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”* e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).”* e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).”*;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.*”;

Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*”;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 36 del 26.04.2021, protocollo n. 19459 di pari data;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate in data 20.04.2021, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze in data 20.04.2021;

Visto il parere espresso dalla 3^a commissione consiliare permanente, reso in data 27.04.2021, protocollo n. 19707 del 28.04.2021;

Udita la relazione dell' Assessore Aiello, che ha sottoposto ai consiglieri presenti la proposta deliberativa che conferma, applicando la deroga prevista dall'art.107 comma5 del D.L.18/2020 e ss. Mm..., anche per l'anno 2020, le categorie tariffarie e le tariffe Tari già applicate nel 2019;

Preso atto che nessun intervento è richiesto sul punto;

Con votazione, resa a norma di legge, che fa registrare quanto di seguito trascritto:

Consiglieri presenti:	14
Voti favorevoli:	14 (cons. Minioto, Floridia, Caruso, Di Rosa A. Ingarao, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)
Voti Contrari:	0
Voti Astenuti:	0

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di applicare la deroga prevista dall'art. 107, comma 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

2) di confermare per l'anno 2020, il “*Piano finanziario degli interventi*”, le categorie tariffarie e le tariffe per l'applicazione della TARI per il 2019, approvati con deliberazione Consiliare n. 34 del 27 marzo 2019;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa;

4) di dare atto che si procederà, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel “*Portale del federalismo fiscale*”, che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero;

Indi, attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell' Ente, con separata e successiva votazione il cui esito è di seguito trascritto:

Consiglieri presenti:	14
Voti favorevoli:	14 (cons. Minioto, Floridia, Caruso, Di Rosa A. Ingarao, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)
Voti Contrari:	0
Voti Astenuti:	0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

E. I.



Città di Modica

**PROPOSTA di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE**

Data 20 APR 2021

Sessione _____

Atto N. 18383

OGGETTO:

TARI 2021. Applicazione della deroga prevista dall'art. 30, comma 5, del Decreto-Legge 22 marzo 2021 , n. 41.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi _____ alle ore _____

Fatto l'appello nominale, risultano

PRESENTI

ASSENTI



Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la _____ convocazione il _____ assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata pubblica.

La Giunta Comunale

con deliberazione n. 121 del 15 aprile 2021, esecutiva,
propone al Consiglio Comunale
l'adozione della seguente deliberazione

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

- l'art. 1, commi da 639 a 703, della legge n. 147/2013 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che con decorrenza dall'anno 2020 ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- il comma 683 del citato art. 1 stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*;

Viste:

- la deliberazione n. 56 del 6 ottobre 2020, con la quale il Consiglio Comunale ha disposto di applicare la deroga prevista dall'art. 107, comma 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quindi, di confermare per l'anno 2020, il *“Piano finanziario degli interventi”*, le categorie tariffarie e le tariffe per l'applicazione della TARI per il 2019, approvati con deliberazione Consiliare n. 34 del 27 marzo 2019;

- la deliberazione n. 69 del 30 dicembre 2020, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il PEF per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti (TARI), e le relative relazioni e documenti allegati, ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019, validato con la determinazione del Dirigente della SSR ATO 7 Ragusa n. 102 del 21 dicembre 2020, dando atto che i maggiori costi risultanti dal PEF per il 2020 rispetto ai costi determinati per l'anno 2019 sarebbero stati inseriti nel PEF TARI per l'anno 2021, ai sensi dall'art. 107, comma 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Preso atto che il PEF per l'applicazione della TARI per il 2020, approvato con la richiamata deliberazione Consiliare n. 69/2020, reca un importo complessivo di € 11.769.147,00;

Visti:

- il Decreto-Legge 18 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'articolo 106 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 13 del 18 gennaio 2021;

- il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.*", che all'art. , comma , lett. ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è differito al 30 aprile 2021;

Atteso che il citato Decreto Legge n. 41/2021 all'art. 30, comma 5, dispone che: "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.*";

Preso atto della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI per l'anno 2021 entro il termine del 30 aprile 2021, tenuto conto anche dei tempi tecnici per l'esame e la validazione da parte della SRR, fermo restando l'obbligo di adozione del PEF entro il predetto termine del 30 giugno 2021 e procedendo con le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

Ritenuto, infine, di munire il presente provvedimento della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere, con la tempestività che il caso richiede;

Dato atto che la presente deliberazione, costituente atto di indirizzo, non necessita perciò di pareri ex art. 49 del TUEL;

Visti:

- l'OREL;

- la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*";

- l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*";

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*" e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).*" e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*";

- il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.*";

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data _____,
prot. n. _____;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare in data _____, prot.
n. _____;

Propone

Per le motivazioni in premessa esposte:

- 1) di applicare la deroga prevista dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- 2) di prendere atto che il PEF per l'applicazione della TARI per il 2020, approvato con la richiamata deliberazione Consiliare n. 69/2020 reca un importo complessivo di € 11.769.147,00;
- 3) di iscrivere in bilancio quale importo relativo al servizio di gestione dei rifiuti l'importo di € 11.769.147,00, derivante dal valore del PEF TARI 2020;
- 4) di procedere con le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile, in armonia con il dettato dell'art. 30, comma 5, Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 Legge regionale n. 30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li

20/4/2021

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li

20.04.2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta

Il Consigliere anziano della Seduta

Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio *on line* del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente "www.comune.modica.gov.it".

Modica, lì _____

Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, lì _____

Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.44/91.

È divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n.44/91.

Modica, lì _____

Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, lì

Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Cons. Rita Floridia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 30 APR 2021 al 15 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale